



UFFICIO: ATTIVITA' ECONOMICHE

Città di Orbassano

**Prot. n. 42686**  
**Ordinanza n. 124**

## **ORDINANZA**

**OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) INVERNALI 2021**

### **IL DIRIGENTE**

Preso atto che:

- la L.R. n. 28/1999 disciplina le vendite di fine stagione (saldi) stabilendo che:

Articolo 14

*“Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.*

*La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al D.Lgs. n. 281/1997 fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.*

*L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori”;*

Articolo 14 bis, comma 1 bis

*“In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio”.*

Articolo 15, comma 1

*“I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore”;*

- gli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al D.Lgs. n. 281/1997 adottati col documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011 come integrato dal documento n. 16/85/CR07/C11 del 07/07/2017, stabiliscono che:
  - le vendite di fine stagione hanno inizio il primo giorno feriale antecedente l'Epifania (saldi invernali) e il primo sabato del mese di luglio;
  - qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la Regione Piemonte, con la D.G.R. 4 dicembre 2020, n. 53-2490 ha stabilito:

- di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021;
  - la decorrenza dei saldi invernali è fissata al martedì 5/1/2021;
  - i saldi possono durare fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative;
  - i comuni stabiliscono la scansione temporale delle otto settimane di durata dei saldi;
- la D.G.C. n. 256 del 20/12/2017 stabilisce le modalità di indicazione dei prezzi e delle asserzioni pubblicitarie;

Considerato che, come da consolidato indirizzo dell'Ente, la durata delle vendite di fine stagione (saldi) nel comune di Orbassano è conformata a quella stabilita nei comuni limitrofi, ivi compresa la Città di Torino, pari ad otto settimane consecutive;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- di stabilire come segue le date di inizio e termine delle vendite di fine stagioni (saldi) invernali 2021:
  - inizio martedì 5 gennaio 2021;
  - termine martedì 2 marzo 2021;
- di disciplinare le modalità relative all'indicazione dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente ordinanza;

Dato, altresì, atto che:

- l'effettiva possibilità di svolgimento delle vendite di fine stagione (saldi) invernali 2021 nelle date e con le modalità di cui alla presente ordinanza è tassativamente vincolata alla compatibilità con le disposizioni legislative e regolamentari, al tempo vigenti, adottate dai competenti organi e/o autorità al fine del contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

Visto:

- gli artt.14 e ss. della L.R. n. 28/99;
- la D.G.R. 4 dicembre 2020, n. 53-2490 ;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

1. le date di inizio e di termine delle vendite di fine stagione (saldi) invernali per l'anno 2021 sono stabilite come segue:
  - Inizio: martedì 5 gennaio 2021;
  - Termine: martedì 2 marzo 2021;
2. di disciplinare, sulla scorta dei vigenti indirizzi della Conferenza Stato-Regioni e delle indicazioni in materia dettate con la D.G.C. n. 256/2017, le modalità relative all'indicazione dei prezzi e delle asserzioni pubblicitarie secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente ordinanza;
3. di dare atto che l'effettiva possibilità di svolgimento delle vendite di fine stagione (saldi) invernali nelle date e con le modalità di cui alla presente ordinanza è tassativamente vincolata alla compatibilità con le disposizioni legislative e regolamentari, al tempo vigenti, adottate dai competenti organi e/o autorità al fine del contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente.

Orbassano, li 29 dicembre 2020

IL Dirigente  
*Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO*  
[Firmato digitalmente ai sensi di legge]

## **Vendite di fine stagione (saldi) invernali – Modalità di indicazione dei prezzi e delle asserzioni pubblicitarie**

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti non alimentari legati alla moda della stagione suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Le merci offerte durante le vendite di fine stagione (saldi) invernali devono essere separate in modo chiaro e non equivoco da quelle contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie o comunque a condizioni diverse.
4. Fatte salve le eventuali disposizioni speciali in tema di prezzi, ogni prodotto posto in vendita deve riportare in modo chiaro e ben leggibile:
  - a) il prezzo normale di vendita;
  - b) lo sconto o il ribasso effettuato espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita;
  - c) il prezzo scontato o ribassato.
5. Le informazioni di cui al punto precedente, relative ad eventuali prodotti presenti in vetrina, devono essere indicate in modo chiaro e visibile per ogni prodotto, così come esposto.
6. E' vietato pubblicizzare la propria attività con termini che possano creare confusione sul tipo di vendita che si sta effettuando.
7. I testi delle asserzioni pubblicitarie devono indicare in modo chiaro e ben visibile che si tratta di vendite di fine stagione / saldi.